

La Corte di cassazione su esercizio provvisorio e impatto del codice della crisi d'impresa

Srl fallita, sequestro preventivo

Provvedimento di confisca vince la procedura concorsuale

DI DARIO FERRARA

Scatta il sequestro preventivo per reati tributari a carico della srl fallita: risulta infatti autorizzato l'esercizio provvisorio, che riserva al debitore la titolarità dell'impresa mentre attribuisce al curatore fallimentare la sola gestione dell'azienda. E in tale ipotesi gli accrescimenti del patrimonio si riversano comunque nel patrimonio dell'ente. È quanto emerge dalla sentenza 31921/22, pubblicata il 30 agosto dalla terza sezione penale della Cassazione.

Bene fungibile. Di fronte al contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, il collegio aderisce all'orientamento che ritiene possibile la misura cautelare nonostante il fallimento. E lo decide anche considerando il codice della crisi d'impresa, nonostante i vari stop and go nell'entrata in vigore: secondo l'articolo 317 del decreto legislativo 14/2019 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevale sempre sulle procedure concorsuali. È accolto il ricorso del pubblico ministero che sta indagando per una presunta indebita compensazione ex articolo 10 quater del decreto le-

gislativo 74/2000. Sbaglia il Riese a revocare in parte il sequestro disponendo la restituzione delle somme alla curatela, tranne 24 mila euro, sul rilievo che si tratta di nuove risorse pervenute dopo la commissione del reato ipotizzato. In realtà il denaro è bene fungibile per eccellenza: si confonde pertanto con le altre disponibilità economiche della società. Ma soprattutto il Tribunale sostiene che il provvedimento colpisce il patrimonio di un soggetto terzo come la procedura in esercizio provvisorio, «ente totalmente diverso dalla società» che non trae alcun beneficio dal reato; né si potrebbe rinvenire alcun profitto nel suo patrimonio.

Appropriazione e bancarotta. Il collegio, invece, sottolinea che nel caso di esercizio provvisorio le somme di denaro entrate nelle casse della società sono sempre del fallito tanto che nelle ipotesi di appropriazione il reato che si configura è la bancarotta fraudolenta e non la mera appropriazione indebita. La parola passa al giudice del rinvio che dovrà accertare se l'esercizio provvisorio della società fallita è ancora in corso e gli sviluppi della procedura concorsuale.

© Riproduzione riservata ■



Debitore titolare dell'impresa

